



Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 6 DEL 17 FEBBRAIO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **BONUS ACQUA POTABILE**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta al 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. Il credito è stato esteso fino al 31.12.2023. Per le spese sostenute nell'anno 2022 bisogna presentare la richiesta di credito entro il 28.02.2023.

Pagina 6

■ **NOVITA' DICHIARAZIONE IVA**

È stato approvato il modello di dichiarazione IVA/2023 concernente l'anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare dal 1° febbraio al 2 maggio 2023. Nella scheda le principali novità.

Pagina 9

■ **CONTRIBUTI ARTIGIANI/COMMERCianti E GESTIONE SEPARATA 2023**

L'Inps ha recentemente reso note le aliquote di contribuzione, i minimi contributivi e i massimali di reddito imponibile 2023:

- ◆ per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali,
- ◆ per gli iscritti alla Gestione separata.

Data la forte variazione dell'indice ISTAT 2022 + 8,1%) i minimali e massimali di reddito aumentano sensibilmente rispetto all'anno scorso mentre si modifica solo l'aliquota dei coadiutori commerciali e artigiani under 21. Nella scheda che segue tutti i valori aggiornati 2023 e le modalità di versamento.

Pagina 12

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **INCENTIVI PER ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE: ENTRO IL 31 MARZO INVIO DOMANDE FRI-TUR**

Al via il nuovo incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo) previsto dal PNRR e promosso dal Ministero del Turismo, e volto a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale. Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del

settore fieristico e congressuale. Le domande potranno essere presentate a Invitalia, quale ente gestore, a partire dal 1° marzo 2023 fino al 31 marzo 2023, mentre già dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia sarà accessibile per scaricare la documentazione.

Pagina 17

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 30

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 17.02.2023 AL 03.03.2023**

Pagina 31

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Stop alla cessione dei crediti edilizi e allo sconto in fattura: il testo del decreto in GU

A partire da oggi, 17 febbraio 2023, non sarà più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), con alcune esclusioni. Nella tarda serata del 16 febbraio, è stato diramato un comunicato stampa del Consiglio dei ministri che **annunciava il blocco della cessione dei crediti di imposta relativi a incentivi fiscali** e a tal fine è stato approvato un [decreto-legge](#) che ha fatto scattare l'immediata operatività delle norme.

Il testo interviene, in particolare, per modificare la disciplina riguardante la cessione dei crediti d'imposta relativi a spese per gli interventi in materia di recupero patrimonio edilizio, efficienza energetica e "superbonus 110%", misure antisismiche, facciate, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica e barriere architettoniche.

Oggetto dell'intervento non è il bonus ma bensì la cessione del relativo credito, che ha potenzialità negative sull'incremento del debito pubblico.

Dal 17 febbraio 2023 (entrata in vigore del decreto), con l'eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in corso, non sarà più possibile per i soggetti che effettuano tali spese optare per il cosiddetto "sconto in fattura" né per la cessione del credito d'imposta.

Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d'imposta relativi a specifiche categorie di spese; resta invece inalterata la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti.

Sistema TS: invio dati prorogato al 22 febbraio

L'Agenzia delle Entrate ha emanato ieri il [Provvedimento n° 43425 del 15 febbraio 2023](#) contenente la proroga del termine di invio dei dati al sistema tessera sanitaria (TS).

Viene specificato che gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie possono inviare le informazioni relative al secondo semestre del 2022 **entro il 22 febbraio 2023**.

Stesso termine per l'invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all'anno 2022 da parte degli ottici.

Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda di contributo per i costi energetici

Entro il 27 febbraio le imprese vivaistiche possono presentare domanda di **contributo per i maggiori costi energetici** per: energia elettrica, gas metano, G.P.L., gasolio, biomasse, al soggetto gestore AGEA. L'invio deve essere effettuato tramite l'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, ([qui il fac-simile](#)) allegando la documentazione richiesta, come da [Circolare AGEA n. 118/2022](#).

Ricordiamo che possono presentare domanda al fondo le imprese agricole, iscritte all'INPS e all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, aventi uno dei seguenti codici ATECO:

- ◆ **1.19.1** limitatamente alle imprese che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- ◆ **1.19.2 e 1.30** limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole, con propri impianti localizzati in azienda.

L'importo di aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti, ed è concesso qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, siano risultati superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivi nel medesimo periodo dell'anno 2021.

Tasse università non statali: soglie detrazioni IRPEF 2023

Publicato in G.U. n° 37 del 14 febbraio il [decreto 23 dicembre 2022](#) del MUR che individua **gli importi delle tasse e dei contributi di iscrizione alle università non statali ai fini della detrazione dall'imposta lorda sui redditi dell'anno 2022**.

In particolare, **vengono individuati gli importi massimi di detrazioni per i corsi di laurea** per ciascuna area disciplinare di afferenza e zona geografica in cui ha sede l'Ateneo come nella **seguinte tabella**:

Area disciplinare corsi di istruzione	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Medica	3.900	3.100	2.900
Sanitaria	3.900	2.900	2.700
Scientifico/tecnologica	3.700	2.900	2.600
Umanistico/sociale	3.200	2.800	2.500

[Nell'allegato 1](#) sono riportate inoltre **le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico** nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.

Per quanto riguarda master e corsi di specializzazione le spese massime sono le seguenti:

Spesa massima detraibile	Zona geografica nord	Zona geografica centro	Zona geografica sud e isole
Per i corsi di dottorato, specializzazione, e master universitari di primo e secondo livello	3.900	3.100	2.900

Bonus facciate: l'Iva indetraibile rientra nella cessione del credito

Con la [Risposta n° 212 del 13 febbraio](#) le Entrate hanno fornito chiarimenti ad una società circa la possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile:

- ◆ sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus e del Bonus Facciate
- ◆ sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi.

In particolare, l'Agenzia afferma che la società che ha effettuato lavori agevolabili con ecobonus e bonus facciate e alla quale il fornitore ha emesso fatture applicando il regime del reverse charge, può cedere a terzi il proprio credito d'imposta, conteggiando anche l'Iva che non ha potuto detrarre.

Buono patenti giovani autotrasportatori

Il MIT, Ministero **delle** infrastrutture, informa che a sole 24 ore dall'apertura della piattaforma per le domande per il **bonus patenti a favore dei giovani aspiranti autotrasportatori** ([Bonus patente mit.gov.it](https://www.mit.gov.it)) **le risorse 2023 sono esaurite**.

Si ricorda per il bonus patente è destinato ai giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'autotrasporto di persone e di merci.

Il comunicato del Ministero precisa che il plafond di circa 5,4 milioni di euro stanziato per il 2023 è stato esaurito mentre i fondi per il 2022, circa 3,7 milioni di euro, hanno impegnato, ad oggi, il 40% del totale. Sono previsti inoltre ulteriori 5,4 milioni **di euro annui fino al 2026**. Occorre attendere quindi nuove comunicazioni ministeriali circa la possibilità di inviare ulteriori richieste.

Rottamazione quater: possibile richiedere il prospetto informativo con l'elenco dei propri debiti

Con un avviso datato 15 febbraio, la Riscossione annuncia il **nuovo servizio "Prospetto informativo" utile a conoscere quali debiti rientrano nella Definizione agevolata**. In particolare, il prospetto **può essere richiesto dal contribuente**:

- ◆ in [area riservata](#)
- ◆ o tramite il form in [area pubblica](#), allegando la documentazione necessaria: [SCARICA QUI L'ELENCO](#) e contiene l'elenco:
 - ◆ delle cartelle di pagamento,
 - ◆ avvisi di accertamento e di addebito

che **he rientrano** nell'ambito applicativo della **Definizione agevolata** introdotta dalla Legge n. 197/2022, e l'importo dovuto aderendo all'agevolazione.

*Concludiamo informando che le **domande di accesso al Bando ISI INAIL 2022** per finanziamenti di progetti innovativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro potranno essere inviate dalle aziende a partire **dal 2 maggio e fino al 16 giugno 2023** sulla piattaforma [inail.it](https://www.inail.it).*

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: BONUS ACQUA POTABILE**

La Legge di Bilancio 2021¹ ha introdotto un **credito d'imposta** al **50%** delle **spese sostenute** per l'**acquisto** e l'**installazione di sistemi** di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al **miglioramento qualitativo** delle **acque** per il **consumo umano** erogate da acquedotti. Il credito è stato esteso fino al 31.12.2023.

Per le **spese sostenute nell'anno 2022** bisogna presentare la richiesta di credito entro il **28.02.2023**. Di seguito si analizzano le principali novità.



BONUS ACQUA POTABILE	
PREMESSA	<p>La Legge di Bilancio 2021 allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, ha introdotto un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 01.01.2021 e il 31.12.2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.</p> <p>La Legge di Bilancio 2022² ha poi prorogato al 2023 tale agevolazione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate³ ha pubblicato le istruzioni e il modello di istanza per la richiesta del credito, e le regole per il suo funzionamento.</p> <p>Sia le istruzioni che il modello sono stati aggiornati nel corso del tempo: in questa scheda faremo riferimento a quanto previsto fino all'aggiornamento del 20.01.2023.</p>
AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO	<p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alle persone fisiche; ◆ ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni; ◆ agli enti non commerciali⁴; <p>che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.</p> <p>In merito al 2022, il credito d'imposta spetta con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per l'acquisto e per l'installazione di sistemi di:</p>

¹ commi da 1087 a 1089 della Legge 178/2020.

² art. 1 comma 713 della Legge 234/2021 (pubblicata sulla G.U 310 del 31.12.2021).

³ con il Provvedimento Prof. n. 153000/2021 del 14.06.2021.

⁴ compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ filtraggio, ◆ mineralizzazione, ◆ raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, <p>per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.</p> <p> L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale⁵, in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.</p>				
<p>MODELLO DA INVIARE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>Nel mese di febbraio dell' anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta devono comunicare all' Agenzia delle Entrate l' ammontare delle spese ammissibili sostenute tramite il modello "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile".</p> <p>Pertanto, il 28.02.2023 scade il termine per la presentazione della comunicazione per le spese sostenute nel 2022 .</p> <p>Si segnala che entro lo stesso termine è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inviare una nuova comunicazione , che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa e quelle eventualmente inviate in precedenza; ◆ presentare la rinuncia al credito d'imposta indicato nella precedente comunicazione. <div style="text-align: center;">  </div> <p>La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche , direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario⁶ mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'apposito servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate; ◆ i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline). 				
<p>AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE</p>	<p>Il credito d'imposta, per ciascun beneficiario, è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall'ultima Comunicazione validamente presentata , in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle spese non può essere superiore:</p> <table border="1" data-bbox="395 1845 1406 1937"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SOGGETTI</th> <th style="text-align: center;">LIMITI DI SPESA AGEVOLABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">per le persone fisiche non esercenti</td> <td style="text-align: center;">1.000 euro per ciascuna unità</td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTI	LIMITI DI SPESA AGEVOLABILE	per le persone fisiche non esercenti	1.000 euro per ciascuna unità
SOGGETTI	LIMITI DI SPESA AGEVOLABILE				
per le persone fisiche non esercenti	1.000 euro per ciascuna unità				

⁵ di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 07.12.2016. Per i soggetti **non tenuti ad emettere fattura elettronica** , si considera valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere comunque riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

⁶ di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998.

	attività economica	immobiliare
	per gli altri soggetti	5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale
MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all'importo massimo fruibile, come segue:	
	SOGGETTI	UTILIZZO DEL CREDITO
	per le persone fisiche non esercenti attività economica o di lavoro autonomo	<ul style="list-style-type: none"> ◆ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo, ◆ ovvero in compensazione tramite modello F24.
per gli altri soggetti	◆ esclusivamente in compensazione tramite modello F24.	
<p>Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento; ◆ nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo disponibile (anche tenendo conto di precedenti fruizioni), il relativo modello F24 è scartato)⁷. 		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁷ lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: NOVITA' DICHIARAZIONE IVA**

È stato approvato il **modello di dichiarazione IVA/2023** concernente l'**anno 2022**, con le relative istruzioni, **da presentare dal 1° febbraio al 2 maggio 2023**.

Di seguito le principali novità.

NOVITA' DICHIARAZIONE IVA 2023				
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA	<p>La dichiarazione IVA, relativa all'anno 2022, deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2023.</p> <p>Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge⁸.</p> <p>Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.</p> <p>Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini".</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; border: none;">TIPO DI DICHIARAZIONE</td> <td style="border: none;"><input checked="" type="checkbox"/> Correttiva nei termini</td> <td style="border: none;"><input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa</td> </tr> </table> </div> <p>Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, purché sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.</p> <p>Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali⁹, titolari di partita IVA.</p> <p>Alcuni soggetti minori o semplificati sono esonerati dalla compilazione e presentazione della dichiarazione annuale IVA come ad esempio:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>i contribuenti che per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell'art. 36-bis abbiano</p> </div>	TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Correttiva nei termini	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa
TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Correttiva nei termini	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa		

⁸ Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

⁹ di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

	<p>effettuato soltanto operazioni esenti</p> <p>i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni ¹⁰</p>
<p>NOVITA'</p>	<p>Nella dichiarazione annuale Iva 2023 è stato modificato il rigo VO35 ed è stato aggiunto il quadro CS.</p> <p>RIGO VO35</p> <p>Nella sezione 3, rigo VO35 riservato alle imprese agricole esercenti anche l'attività enoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.</p> <div data-bbox="395 622 1422 712" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>VO35 ATTIVITÀ ENOTURISTICA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 502 a 505, legge n. 205/2017)</p> <p style="text-align: right;">Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/></p> </div> <p>QUADRO CS</p> <p>Il quadro CS, di nuova istituzione, è stato previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario¹¹, di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi. Il quadro deve essere compilato dai soggetti¹² che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, una delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ produzione di energia elettrica, ◆ produzione di gas metano, ◆ estrazione di gas naturale, ◆ soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. <p>Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea.</p> <p>Il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.</p> <p>I soggetti passivi del contributo straordinario assolvono gli adempimenti dichiarativi previsti dall'articolo 37, comma 5, secondo periodo, del decreto con la dichiarazione IVA da presentare nell'anno 2023.</p> <p>Per i soggetti passivi del contributo che partecipano a un gruppo IVA, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante con la dichiarazione IVA di gruppo da presentare nell'anno 2023.</p>

¹⁰ previsto dall'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

¹¹ di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

¹² Il quadro CS deve essere compilato dai soggetti che, **verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo**, risultino **tenuti ad effettuare i relativi versamenti** e dai soggetti che per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 121, lett. a) e b), della legge n. 197/2022 risultino tenuti al versamento dell'importo residuo **entro il 31 marzo 2023** ovvero intendano **chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione** il maggior importo versato.

MODELLO IVA BASE SEMPLIFICATO	<p>È stato approvato anche il modello IVA base, che è un modello Iva semplificato presentabile in alternativa a quello ordinario. Tale modello può essere utilizzato dai soggetti che nel corso dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ non hanno effettuato operazioni con l'estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all'esportazione e importazioni, ecc.)◆ non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell'imposta avvalendosi dell'istituto del plafond◆ non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: CONTRIBUTI ARTIGIANI/COMMERCianti E GESTIONE SEPARATA 2023**

L'Inps ha recentemente reso note le **aliquote di contribuzione, i minimi contributivi e i massimali di reddito imponibile 2023**:

- ◆ per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (con [circolare n.19 del 10 febbraio 2023](#))
- ◆ per gli iscritti alla Gestione separata (con la [circolare n.12 del 1° febbraio 2023](#))

Data la forte variazione dell'indice ISTAT 2022 + 8,1%) i minimali e massimali di reddito aumentano sensibilmente rispetto all'anno scorso mentre **si modifica solo l'aliquota dei coadiutori commerciali e artigiani under 21**.¹³

Nella scheda che segue tutti i valori aggiornati 2023 e le modalità di versamento.


CONTRIBUTI IVS 2023 GESTIONE ARTIGIANI E COMMERCianti					
SOGGETTI OBBLIGATI	Sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:				
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ gli artigiani; ◆ gli esercenti attività commerciali; che li versano per sé e per i propri coadiuvanti/coadiutori. A questi si aggiungono altre categorie di soggetti obbligati, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> ◆ i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti all'assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti; ◆ soci di srl; soci unici di srl unipersonale; soci accomandatari di sas; soci di snc; ◆ bagnini, ostetriche, affittacamere, guide turistiche a specifiche condizioni. 				
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023	Reddito	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni		Coadiuvanti/coadiutori ≤ 21 anni	
		Artigiani	Commercianti*	Artigiani	Commercianti
	Fino a € 52.190,00 ¹⁴	24%	24,48%	23,25%	23,73%
Oltre €	25%	25,48%	24,25%	24,73%	

¹³ L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti.

¹⁴ Per i redditi superiori a € 52.190,00 annui (limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile) resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

	52.190,00				
	*comprensivo dell'aliquota aggiuntiva dello 0,48% per il finanziamento dell'indennizzo per cessazione attività.				
CONTRIBUTI MINIMI 2023	Per l'anno 2023 il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è pari a € 17.504,00.				
	Il contributo di maternità resta fissato nella misura di € 0,62 mensili (7,44 euro annui) .				
	Gli importi contributivi minimi annuali e mensili sulla base delle aliquote citate e comprensivi del contributo di maternità sono i seguenti:				
	Tipologia iscritti	Artigiani	Commercianti		
	Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 4.208,40 annui € 350,70 mensili	€ 4.292,42 annui € 357,70 mensili		
	Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 4.077,12 € 339,76 mensili	€ 4.161,14 € 346,76		
MASSIMALI DI REDDITO E CONTRIBUTIVI	I massimali di reddito (individuali) oltre i quali non è dovuta contribuzione sono: <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 113.520,00 per lavoratori senza contributi versati al 31.12.1995 ◆ € 86.983,00 per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1.1.1996 				
REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO "FORFETTARI"	Si ricorda che è confermato il regime contributivo agevolato ¹⁵ dei cd. contribuenti "forfettari" del 35%, con applicazione automatica nel 2023 ai soggetti già beneficiari nel 2022 se permangono i requisiti di agevolazione fiscale, e se non viene fatta rinuncia; <p>Devono dare comunicazione invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Entro il 28 febbraio 2023 i soggetti che hanno intrapreso nel 2022 una nuova attività d'impresa; ◆ Con la massima tempestività i soggetti che intraprendono una nuova attività nel corso nel 2023. 				
MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO	<p>1- Il pagamento dei contributi minimi 2023 dovrà essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate alle seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 16 maggio 2023, ◆ 21 agosto 2023, ◆ 16 novembre 2023 e ◆ 16 febbraio 2024. <p>2 - I contributi sul reddito eccedente il minimale, invece, sono dovuti nei termini di</p>				

¹⁵ Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. L'aumento di aliquota è stato previsto dall'art. 1 comma 380 della legge 178 2020 - legge di bilancio 2021.

	<p>pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Entro il 30.6.2023 a titolo di primo acconto ◆ Entro il 30.11.2023, a titolo di secondo acconto ◆ L'eventuale saldo dei contributi dovuti sul reddito effettivo 2023 dovrà essere versato entro il 30.06.2024. <p> Si ricorda che i contributi da versare alle scadenze IRPEF possono essere versati con differimento sino a 30 giorni, con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.</p>																					
<p>REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO</p>	<p>I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione possono prelevati dal Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, all'indirizzo www.inps.it, selezionando "Dati del mod. F24", da cui si può anche visualizzare e stampare il modello f24 in pdf.</p>																					
<p>CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS 2023</p>																						
<p>SOGGETTI OBBLIGATI</p>	<p>Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo, non iscritti alle apposite casse di previdenza; e soggetti che, pur svolgendo un'attività subordinata all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo alla propria Cassa; ◆ assegnisti e dottori di ricerca con borsa di studio¹⁶ ◆ collaboratori coordinati e continuativi; ◆ lavoratori autonomi occasionali¹⁷, se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ◆ associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo); ◆ soci-amministratori di Srl che partecipano al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza e percepiscono un compenso come amministratori. 																					
<p>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2023</p>	<p>Le aliquote complessivamente dovute dalle aziende per le diverse categorie di collaboratori sono le seguenti:</p> <table border="1" data-bbox="347 1498 1474 1874"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA</th> <th>IVS</th> <th>Malattia Matern. ANF</th> <th>Maternità ex D.M. 12.7.2007</th> <th>DIS-COLL</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1a - 1e</td> <td>amministratore di società, associazione e altri enti</td> <td>33,00</td> <td>0,50</td> <td>0,22</td> <td>1,31</td> <td>35,03</td> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica</td> <td>33,00</td> <td>0,50</td> <td>0,22</td> <td>1,31</td> <td>35,03</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Matern. ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale	1a - 1e	amministratore di società, associazione e altri enti	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03	1b	sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
Codice	Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia Matern. ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	Totale																
1a - 1e	amministratore di società, associazione e altri enti	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03																
1b	sindaco di società, associazione e altri enti con o senza personalità giuridica	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03																


¹⁶ Le leggi 11 luglio 2003, n. 170 e 3 agosto 1998, n. 315 prevedono l'iscrizione alla Gestione Separata per i percettori di borse di studio, assegni e dottorati di ricerca. Per le prime però è stata posta l'esenzione entro i 250mila euro.

¹⁷ In base all'art. 2222 del Codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.

1c	revisore di società, associazione e altri enti	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1d	liquidatore di Società	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	partecipante a collegi e commissioni	33,00	0,50	0,22		33,72
04	amministratore di enti locali (d.m. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	co. co. co. (con contratto a progetto/programma di lavoro/fase)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	venditore porta a porta	33,00	0,50	0,22		33,72
09	rapporti occasionali autonomi (legge n. 326/2003 art. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	collaborazioni coordinate e continuative presso pp.aa.	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
12	rapporti di co. co. co. prorogati	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	associati in partecipazione (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	formazione specialistica	33,00	0,50	0,22		33,72
17	consulente parlamentare	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	collaborazioni coordinate e continuative - d.lgs. n. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	amministratore di enti locali iscritti in gs come liberi professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23
20	collaborazioni coordinate e continuative covid19 – ordinanza 24 ottobre 2020 d.p.c.m. protezione civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

Le aliquote dovute da **professionisti e pensionati** sono le seguenti:

Categoria	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria	26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

	Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24% (24,00 IVS)
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO E CONTRIBUTI MINIMI	Minimali e massimali	Importi
	MASSIMALE DI REDDITO 2023 fino al quale occorre versare i contributi	€ 113.520,00
	MINIMALE DI REDDITO 2023 per l'accredito di una annualità contributiva ¹⁸	€ 17.504,00
	<p>Conseguentemente, l'accredito dell'intero anno ai fini previdenziali si otterrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ con un contributo di € 4.200,96 per gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24% ♦ con un contributo di € 4.591,30 per i professionisti che applicano l'aliquota del 26,23%, ♦ con versamenti pari a € 5.902,35 per collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota del 33,72% ♦ con versamenti pari a € 6.131,65 per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l'aliquota al 35,03%. <p> Per il versamento in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2023 per prestazioni effettuate entro il 31.12.2019, si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, ¹⁹ e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive 2022.</p>	
MODALITÀ DI VERSAMENTO	<p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ per i collaboratori il versamento è a carico dei committenti e la ripartizione dell'onere contributivo resta per 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dei committenti. Il termine di versamento è mensile (giorno 16 del mese successivo). ♦ Per quanto riguarda liberi professionisti l'onere contributivo è a loro carico e il versamento va effettuato annualmente alle scadenze previste per le imposte sui redditi con modello F24 telematico. 	

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

¹⁸ Si ricorda che se non si raggiunge il minimale INPS provvede a ridurre i mesi di accredito sulla base di quanto versato.

¹⁹ "principio di cassa allargato" v. Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002.

INCENTIVI PER ATTIVITÀ RICETTIVE E TURISTICHE ENTRO IL 31 MARZO INVIO DOMANDE FRI-TUR

INTRODUZIONE

Al via il **nuovo incentivo FRI-Tur** (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo)²⁰ previsto dal PNRR e promosso dal Ministero del Turismo, e volto a migliorare i servizi di ospitalità e a potenziare le strutture ricettive, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Si rivolge, tra gli altri, ad alberghi, agriturismi, stabilimenti balneari e termali, strutture ricettive all'aria aperta, porti turistici, imprese del settore fieristico e congressuale.

Le **domande** potranno essere presentate a Invitalia, quale ente gestore, a partire **dal 1° marzo 2023 fino al 31 marzo 2023**, mentre già dal 30 gennaio 2023 la piattaforma web di Invitalia sarà accessibile per scaricare la documentazione.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti per poter beneficiare dell'incentivo e le modalità di invio delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che** cosa è il nuovo incentivo **FRI-Tur**?
2. **Chi** sono i **beneficiari** e **quali** i **requisiti** che devono **possedere le imprese** al momento della domanda?
3. **Quali** sono gli **interventi** e le **spese ammissibili**?
4. **Quali** sono i **requisiti** che devono avere i **Programmi di investimento**?
5. **Quali** sono le **attività** che devono escludere esplicitamente i **Programmi di investimento**?
6. **Quali** sono le **agevolazioni** che possono essere **concesse**?
7. **Quando** deve essere **presentata la domanda** e **quale** è l'**iter di presentazione**?
8. **Quali** sono i **documenti obbligatori** da **allegare alla domanda**?

²⁰ L'incentivo è gestito da Invitalia ed è promosso dal Ministero per il Turismo con [l'Avviso pubblico del 5 agosto 2022](#). Con [Decreto del Ministero del Turismo del 28.01.2023](#) sono state definite le modalità di invio delle domande.

9. **Come** vengono **erogati gli incentivi** e **come** viene **gestito il finanziamento**?
10. **Quando** possono **essere revocati** gli incentivi?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COSA È IL NUOVO INCENTIVO FRI-TUR?

R.1. FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è l'**incentivo**, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Misura M1C3 investimento 4.2.5, volto a **migliorare i servizi di ospitalità** e a potenziare le **strutture ricettive**, in un'ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale.

Si rivolge a **investimenti medio-grandi compresi tra 500.000 e 10 milioni di euro**, per interventi di:

- ◆ riqualificazione energetica
- ◆ riqualificazione antisismica
- ◆ eliminazione delle barriere architettoniche
- ◆ manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri
- ◆ realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali)
- ◆ digitalizzazione
- ◆ acquisto o rinnovo di arredi.

I progetti devono essere realizzati entro il **31 dicembre 2025**.

La dotazione è di **780 milioni di euro**, di cui 180 milioni stanziati per il contributo diretto alla spesa e 600 milioni per il finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti²¹.

Il **50%** delle risorse è destinato agli interventi di **riqualificazione energetica**.

Il **40%** delle risorse stanziati per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del **Mezzogiorno**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

D.2. CHI SONO I BENEFICIARI E QUALI I REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE LE IMPRESE AL MOMENTO DELLA DOMANDA?

R.2. Possono presentare domanda di agevolazione:

- ◆ le **imprese alberghiere**,
- ◆ le imprese **che esercitano attività agrituristica**,
- ◆ le imprese **che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta**,
- ◆ nonché **le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale**,
- ◆ compresi **gli stabilimenti balneari**, i **complessi termali**, i **porti turistici**, i **parchi tematici**, inclusi i **parchi acquatici e faunistici**.

Le imprese di cui sopra, al momento della presentazione della domanda:

- ◆ **devono gestire**, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, **una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi**;

²¹ Il finanziamento di CDP attiva ulteriori finanziamenti pari a 600 milioni di euro concessi dalle banche che aderiscono alla [Convenzione](#) firmata da Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italia e Cassa Depositi e Prestiti.

- ♦ **ovvero**, devono **essere proprietari degli immobili** oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico,

e possedere i seguenti **requisiti**:

- ♦ essere regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- ♦ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria o di fallimento;
- ♦ avere una stabile organizzazione di impresa sul territorio nazionale;
- ♦ essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell'ambiente e con gli obblighi contributivi;
- ♦ essere in regime di contabilità ordinaria;
- ♦ essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e di una delibera di finanziamento rilasciata da quest'ultima;
- ♦ adottare un apposito regime di contabilità separata laddove operanti nel settore agricolo o della pesca;
- ♦ non ricadere nelle fattispecie previste dall'articolo 4, comma 2 dell'[Avviso pubblico del 5 agosto 2022](#).

D.3. QUALI SONO GLI INTERVENTI E LE SPESE AMMISSIBILI?

R.3. Gli incentivi possono essere richiesti per un Programma di investimento che deve prevedere la realizzazione di almeno uno degli interventi qui di seguito elencati.

INTERVENTI AMMISSIBILI
riqualificazione energetica ²² ;
riqualificazione antisismica ²³ ;
eliminazione delle barriere architettoniche ²⁴ ;
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri ²⁵ ;
realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali (solo per gli stabilimenti termali) ²⁶ ;
digitalizzazione ²⁷ ;
acquisto o rinnovo di arredi.

Le [spese ammissibili](#) relative ai suddetti interventi sono qui di seguito elencate.

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA
riqualificazione	♦ le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici

²² di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020.

²³ di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

²⁴ in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

²⁵ di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

²⁶ relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

²⁷ previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

<p>energetica</p>	<p>connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo²⁸ nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le spese per acquisti di macchine di cogenerazione, finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica; spese per opere idrauliche ed elettriche per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento agli impianti attuali; spese per la progettazione; spese per l'espletamento delle pratiche per l'allacciamento alla connessione della rete elettrica.
<p>riqualificazione antisismica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio; ◆ le spese per l'acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l'acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell'edificio. Tale miglioramento dovrà essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
<p>eliminazione delle barriere architettoniche</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica; ◆ interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici; ◆ realizzazione ex novo di impianti igienico-sanitari adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili; ◆ sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche; ◆ sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.
<p>interventi edilizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo²⁹; ◆ ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la

²⁸ per i quali si applica quanto previsto dal comma 7, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

²⁹ ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma.

	<p>preesistente consistenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori; ◆ realizzazione di balconi e logge; ◆ servizi igienici; ◆ sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche; ◆ sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico; ◆ installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti; ◆ installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, incluse le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
<p>realizzazione di piscine termali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio; ◆ la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi; ◆ relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per: vasche per balneoterapia, apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari, attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango, attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini, realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.
<p>interventi di digitalizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ acquisto di modem, router e impianti wifi;

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi; ◆ acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze e sistemi per la gestione e la sicurezza degli incassi online; ◆ acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile; ◆ creazione o acquisto di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l'interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori; ◆ acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management; ◆ acquisto di licenze software necessarie per il collegamento all'hub digitale del turismo³⁰; ◆ acquisto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente; ◆ acquisto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.
all'acquisto/rinnovo arredi, ivi inclusa l'illuminotecnica	<ul style="list-style-type: none"> ◆ spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all'attività d'impresa esercitata nell'ambito della struttura ricettiva relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati emessi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.
le prestazioni professionali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Spese necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nella misura massima del 2 % delle spese ammissibili.



Tutte le spese del Programma di investimento complessivo devono essere pagate esclusivamente, integralmente ed in modo diretto tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del Programma di investimento.

Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le spese relative ad investimenti ammortizzabili acquisiti in proprietà regolarmente contabilizzate e iscritte in bilancio per **almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le Grandi imprese.**

Tutti i **beni mobili** acquistati devono essere **nuovi di fabbrica** e devono essere utilizzati esclusivamente per **l'esercizio dell'impresa**, direttamente dal Soggetto beneficiario ed esclusivamente sul territorio nazionale.

³⁰ di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR.

D.4. QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVONO AVERE I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO?**R.4. I Programmi di investimento devono avere i seguenti requisiti:**

- ◆ essere compatibili con le finalità statutarie dell'impresa;
- ◆ essere organici e funzionali all'attività esercitata dall'impresa;
- ◆ essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di incentivo³¹;
- ◆ essere realizzati nell'ambito di una o più delle unità locali dell'impresa proponente ubicate nel territorio nazionale;
- ◆ comportare spese ammissibili, al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori a euro **500.000,00** e non superiori a **euro 10.000.000,00** (fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal Regolamento GBER);
- ◆ essere idonei a realizzare il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
- ◆ non essere realizzati in adempimento a norme di legge obbligatorie;
- ◆ essere avviati e conclusi rispettivamente entro 6 e 30 mesi dalla data di stipula Contratto di finanziamento³².

I **Programmi di investimento** devono essere **conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale**, alla Comunicazione della Commissione³³ e agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di **"non arrecare un danno significativo"**³⁴ e di **apportare un contributo sostanziale**³⁵.

Per quanto riguarda gli **interventi di ristrutturazione e riqualificazione** deve essere assicurato³⁶ in particolare che:

- ◆ l'attività non conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- ◆ l'attività non conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- ◆ l'attività non nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o al buono stato ecologico delle acque marine;
- ◆ l'attività non nuoce all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti³⁷;
- ◆ l'attività non comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- ◆ l'attività non nuoce alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi³⁸.

³¹ Per avvio del Programma di investimento si intende la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del Programma di investimento, ferma restando la non ammissibilità delle relative spese antecedentemente alla presentazione della domanda.

³² Su richiesta motivata del Soggetto beneficiario può essere autorizzata, per una sola volta, una proroga dei predetti termini della durata non superiore a sei mesi, fermo restando che i suddetti programmi dovranno in ogni caso essere completati entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente comma determina la revoca degli incentivi.

³³ UE (2021/C 58/01).

³⁴ DNSH.

³⁵ a norma dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852.

³⁶ condizioni indicate nella Scheda n. 2 dell'Allegato alla Circolare MEF n.33 del 13 ottobre 2022 "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente - DNSH" pubblicata nella Sezione PNRR del sito istituzionale del Ministero.

³⁷ Tale requisito si intende soddisfatto se l'attività (1) non conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; (2) non comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell'incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o (3) non comporta lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente.

D.5. QUALI SONO LE ATTIVITÀ CHE DEVONO ESCLUDERE ESPLICITAMENTE I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO?

R.5. I programmi di investimento devono **escludere esplicitamente tutte le seguenti attività:**

- ◆ attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
- ◆ attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ◆ attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ◆ attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

D.6. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CHE POSSONO ESSERE CONCESSE?

R.6. Le agevolazioni possono essere concesse fino al **31 dicembre 2023**, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione Europea.

Sono previste **due forme di incentivo:**

- ◆ **Contributo diretto alla spesa**, concesso sulla base degli importi ammissibili delle spese, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell'impresa e della localizzazione dell'investimento, coerentemente con i target di attuazione previsti dal PNRR. Percentuale massima: 35% dei costi e delle spese ammissibili.
- ◆ **Finanziamento agevolato**, concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

Al finanziamento agevolato deve essere abbinato un **finanziamento bancario** a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla Convenzione³⁹ firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.



Gli **incentivi**, cioè la somma del **finanziamento agevolato + contributo diretto alla spesa**, sono riconosciuti nel rispetto dei limiti previsti dal **GBER**⁴⁰ e **non sono cumulabili** con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

D.7. QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA E QUALE È L'ITER DI PRESENTAZIONE?

R.7. La domanda può essere presentata **dalle ore 12.00 del 1° marzo 2023 fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023**. Deve essere **compilata esclusivamente in forma elettronica**, utilizzando la Procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it.

Dal 30 gennaio 2023 è possibile scaricare **la documentazione**.

³⁸ Tale requisito si intende soddisfatto se l'attività (1) non nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o (2) non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l'Unione.

³⁹ Convenzione del 29 agosto 2022.

⁴⁰ Regolamento UE 651/2014.



Per inviare la domanda è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'**identità digitale (SPID, CNS, CIE)**
 - ◆ accedere all'**area riservata** per compilare online la domanda
- e disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)**.

L'iter di presentazione della domanda, a pena d'invalidità, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- ◆ registrazione ed accesso alla Procedura informatica attraverso l'utilizzo del Sistema Pubblico di **Identità Digitale (SPID)** o **Carta d'identità elettronica (CIE)**;
- ◆ inserimento delle **informazioni** e dei **dati** richiesti per la compilazione della domanda;
- ◆ generazione del **modulo di domanda**, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa proponente e apposizione della firma digitale;
- ◆ **caricamento del modulo di domanda firmata digitalmente**;
- ◆ caricamento degli **allegati** firmati digitalmente, laddove richiesto;
- ◆ **inoltro dell'istanza** e dei relativi **allegati** con conseguente generazione del **protocollo**;
- ◆ **rilascio** da parte della piattaforma on line **dell'attestazione di avvenuta presentazione** della domanda, recante il giorno e l'orario di acquisizione della medesima ed il suo protocollo.

D.8. QUALI SONO I DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA?

R.8. Di seguito si elencano i **documenti obbligatori** da presentare ai fini della domanda:

- ◆ **scheda tecnica**, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relativi all'impresa richiedente e al Programma di investimento;
- ◆ **piano progettuale**, elaborato in maniera chiara ed esaustiva comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del Programma di investimento con indicazione delle coperture finanziarie complessivamente previste, e della attestazione della coerenza tecnica dei tempi di inizio e fine lavori⁴¹;
- ◆ **documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante**;

⁴¹ nonché dell'effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento GBER, nel caso di Grandi imprese.

- ◆ **dichiarazione del legale rappresentante** o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica⁴²;
- ◆ **dichiarazione sul rispetto principi previsti dal PNRR**, incluso il rispetto del principio del DNSH;
- ◆ **asseverazioni di stima dei costi**, rilasciate da **professionisti indipendenti** abilitati all'esercizio della professione per l'ambito di riferimento dell'intervento da agevolare;
- ◆ **dichiarazioni sostitutive di atto notorio** attestanti il possesso dei requisiti richiesti e necessarie ai fini antimafia, antiriciclaggio e dimensione aziendale;
- ◆ **attestazione della Banca finanziatrice** in merito alla valutazione del merito di credito e alla intervenuta adozione della Delibera di finanziamento, redatta secondo le modalità definite dalla Convenzione, contenente il positivo accertamento del merito di credito da parte della Banca Finanziatrice;
- ◆ **contratto**, regolarmente registrato, che attesti la **gestione di una attività ricettiva o di servizio turistico** in immobili o aree di proprietà di terzi, ovvero idonea **attestazione di essere proprietari** degli immobili presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.

[SCARICA LA MODULISTICA OBBLIGATORIA](#)



Gli allegati obbligatori devono essere **firmati digitalmente dal legale rappresentante**, ad eccezione dell'asseverazione di stima dei costi che sarà firmata dal tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale.

Se la domanda viene compilata da un soggetto diverso dal legale rappresentante, è obbligatorio allegare alla domanda la delega per la compilazione firmata dal legale rappresentante.

D.9. COME VENGONO EROGATI GLI INCENTIVI E COME VIENE GESTITO IL FINANZIAMENTO?

R.9. Le agevolazioni concesse **sono erogate sulla base di Stati Avanzamento Lavori (SAL)** degli investimenti complessivamente da realizzare, in massimo tre tranches, compresa quella relativa all'erogazione a saldo.

Il primo **SAL** deve essere di importo non inferiore al **20% del totale degli incentivi riconosciuti**.

Ai fini dell'**erogazione**, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, ad esclusione di anticipi e acconti, consistente in fatture quietanzate, regolarmente contabilizzate, al netto di eventuali note di credito.

I **pagamenti** dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con **modalità che consentano la loro piena tracciabilità** e la loro **riconciliabilità alla fattura** o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono, **utilizzando esclusivamente il conto**

⁴² di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni.

corrente dedicato anche per la parte eventualmente non ammissibile alle agevolazioni.

I documenti di spesa e i bonifici di pagamento devono riportare indispensabilmente i **codici CUP e COR** assegnati alla domanda di incentivo e comunicati nel Provvedimento di concessione.



La prima richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, **entro 12 mesi dalla data del Provvedimento di concessione.**

L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (Contributo e Finanziamento agevolato) non può superare **l'80% del relativo importo concesso** o del relativo importo spettante. Il residuo **20%** degli incentivi è erogato **a saldo**.

L'erogazione a saldo è disposta **entro 3 mesi dalla data di richiesta dal Soggetto beneficiario**, da presentarsi entro 3 mesi dalla data di ultimazione del Programma di investimento, congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale redatta secondo la modulistica che sarà resa disponibile da Invitalia e concernente il raggiungimento degli obiettivi, oltre che della documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti.

Entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a stato avanzamento lavori ed entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo, **Invitalia** provvede a:

- ◆ verificare il corretto andamento delle attività nonché l'avanzamento del Programma di investimento;
- ◆ verificare il permanere delle condizioni di ammissibilità accertate;
- ◆ verificare la pertinenza, la congruità e l'ammissibilità delle spese e dei costi rendicontati. d) verificare che le spese e i costi siano stati effettivamente sostenuti e pagati e che siano stati rendicontati secondo quanto previsto dal presente articolo;
- ◆ verificare il rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 7, comma 13, del decreto 28 dicembre 2021;
- ◆ verificare la regolarità contributiva del Soggetto beneficiario;
- ◆ verificare che il Soggetto beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ◆ verificare il rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'erogabilità delle risorse pubbliche e comunicare tempestivamente al Ministero eventuali casi particolari di sospensione ove previsto dalla medesima normativa;
- ◆ calcolare gli incentivi spettanti;
- ◆ in caso di esito positivo delle verifiche, comunicare alla Banca finanziatrice l'ammontare della quota di Finanziamento da erogare al Soggetto beneficiario, al lordo dell'eventuale anticipo concesso.

Qualora nel corso di svolgimento delle verifiche istruttorie risulti necessario **acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti** rispetto a quelli presentati dall'impresa proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, **Invitalia può richiederli attraverso una comunicazione scritta**, una sola volta durante lo svolgimento delle verifiche, con un termine non prorogabile per la presentazione degli elementi richiesti non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente

entro i predetti termini, la richiesta di erogazioni è valutata sulla base degli elementi disponibili con la sospensione e lo stralcio temporaneo delle spese non adeguatamente rendicontate.

La **documentazione amministrativa** e contabile relativa alle spese e ai costi ammessi deve essere **conservata**, per **almeno 10 anni** dal pagamento del saldo delle agevolazioni. I documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

L'**erogazione** delle quote di **Contributo** è effettuata da Invitalia. Il Contributo deve essere registrato nel bilancio del Soggetto beneficiario con il metodo indiretto, e riscontato in funzione del piano di ammortamento degli investimenti sulla base dei quali è stato erogato.

L'**erogazione** delle quote di **Finanziamento** è effettuata dalla Banca finanziatrice, che vi provvede **entro 30 giorni dalla comunicazione da parte di Invitalia**, all'esito positivo delle verifiche effettuate.

D.10. QUANDO POSSONO ESSERE REVOCATI GLI INCENTIVI?

R.10. Gli incentivi sono **revocati**, in **misura totale** o **parziale**, nei seguenti casi:

- ◆ verifica dell'assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario;
- ◆ fallimento o liquidazione, anche volontaria, del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
- ◆ mancato rispetto del divieto di cumulo degli incentivi;
- ◆ inadempimento ad almeno due rate del Finanziamento agevolato, anche in relazione ai soli interessi di preammortamento;
- ◆ mancata realizzazione del Programma di investimento entro i termini previsti;
- ◆ trasferimento, alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel Programma di investimento, fatta salva l'autorizzazione del Ministero, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi agli incentivi, prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione del Programma di investimento medesimo, nel caso di PMI o di cinque per le Grandi imprese;
- ◆ la mancata registrazione del Contributo nel bilancio del Soggetto beneficiario con il metodo indiretto;
- ◆ altri casi di revoca totale e parziale eventualmente previsti dal Provvedimento di concessione o dal Contratto di finanziamento.

La **revoca totale degli incentivi comporta la risoluzione del Contratto di finanziamento e l'obbligo di restituzione** da parte del Soggetto beneficiario di **tutto il debito residuo a scadere**. Comporta, altresì, **l'obbligo di restituzione dell'importo del beneficio** di cui il Beneficiario ha goduto fino alla data del provvedimento di revoca.

Laddove sia **disposta entro i 3 anni** dalla conclusione dell'intervento (5 anni per le Grandi imprese) la **revoca comporta anche la restituzione dell'importo del Contributo** erogato maggiorato delle somme previste nel Provvedimento di concessione.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 43406 del 15 febbraio 2023	Applicazione aliquota Iva del 5% ai servizi di teleriscaldamento. Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 comma 16 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Provvedimento 44905 del 16 febbraio 2023	Comunicazione dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l' acquisto di prodotti energetici <ul style="list-style-type: none">◆ Modello di Comunicazione e istruzioni

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 5/E del 14 febbraio 2023	Registrazione di atti privati , soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale.
Risoluzione 6/E del 14 febbraio 2023	Istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla " Tregua fiscale " - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023)
Risoluzione 7/E del 14 febbraio 2023	Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Articolo 1, commi da 153 a 159, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
Risoluzione 8/E del 14 febbraio 2023	Istituiti i codici tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l' acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante – primo trimestre 2023.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate**:

- ◆ nel mese di **FEBBRAIO 2023**, dalla **n. 211** del 13.02.2023 alla **n. 218** del 16.02.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate ai seguenti link: [Risposte alle istanze di interpello di Febbraio](#)
-

LO SCADENZARIO DAL 17.02.2023 AL 03.03.2023Lunedì **20 febbraio 2023**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di gennaio** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Lunedì **27 febbraio 2023**

Presentazione in via telematica degli **elenchi riepilogativi**:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di gennaio 2023**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Martedì **28 febbraio 2023**

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre dell'anno 2022** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep. Il versamento è effettuato tramite **il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario [sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.](#)**

Martedì **28 febbraio 2023**

Le imprese di assicurazione, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori

incassati nel mese di gennaio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di dicembre 2022.

Martedì **28 febbraio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di gennaio**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **28 febbraio 2023**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento ([Modello INTRA 12](#)), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Martedì **28 febbraio 2023**

I Titolari di contratti di locazione di fondi rustici devono provvedere alla **registrazione della denuncia annuale cumulativa** dei **contratti di affitto di fondi rustici**, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **posti in essere nell'anno 2022**. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata, in doppio originale, da una delle parti contraenti, ad un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate. **Contestualmente alla denuncia deve essere presentata l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro** corrisposta con **Modello F24 "Elementi identificativi"**.

Martedì **28 febbraio 2023**

Le **tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita**, devono inviare la **Comunicazione annuale** dei dati relativi alle **forniture di documenti fiscali effettuate ai rivenditori e ai soggetti utilizzatori** di tali documenti **nell'anno precedente**, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari

abilitati, utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE.

Martedì **28 febbraio 2023**

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **4° trimestre solare del 2022**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre (soggetti mensili);
- ◆ relative al 4° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il [Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"](#), esclusivamente in via telematica. Non vi è l'obbligo di invio se la Dichiarazione Iva annuale viene presentata entro il 28 febbraio.

Martedì **28 febbraio 2023**

Per i sostituti di imposta scade il termine per effettuare il **conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it